

VERBALE DI ASSEMBLEA DI
ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a
Palermo
Agenzia Entrate Pa-
lermo TXZ
il 17/10/2024
n. 33135
Serie: 1T

L'anno duemilaventiquattro

Il giorno quattordici del mese di ottobre alle ore 17,20

In Palermo, nel mio studio notarile

Avanti me **Avv. Maria Sanfilippo, notaio in Palermo** con studio
nella via XX Settembre n.29, iscritta nel Ruolo dei Distretti
Notarili Riuniti di Palermo e Termini Imerese

È PRESENTE IL SIGNOR

MANNINO NICOLÒ', nato a Palermo il 10 gennaio 1964, codice fi-
scale MNN NCL 64A10 G273X, domiciliato per ragioni di carica
presso la sede della infrascritta associazione, il quale in-
terviene al presente nella qualità di Presidente e legale rap-
presentante della Associazione non Riconosciuta denominata

PARLAMENTO DELLA LEGALITA' INTERNAZIONALE

Centro Internazionale di Ricerca e Studi per la Promozione
della Cultura della Legalità

con sede in Monreale Via Venero n.30, codice fiscale
97860550587, costituita con atto del 20/07/2015 ricevuto dal
notaio Giuseppe Valente di Palestrina Rep. N. 138845.

Il comparente, della cui identità personale e qualifica io no-
taio sono certa, mi dichiara che in questo luogo, giorno ed
ora è stata convocata l'Assemblea della detta Associazione per
discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- **Modifica integrale dello Statuto per adeguamento dello stes-
so alle norme del Codice del Terzo Settore**

- Conseguenti modifiche dello Statuto

- Varie ed eventuali

Quindi, mi invita a redigere in forma pubblica il relativo
verbale, al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue:

Assume la presidenza ai sensi dello statuto sociale il richie-
dente, il quale constata

- Che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai
sensi dello statuto

- che sono presenti personalmente e a mezzo regolari deleghe,
che rimangono depositate agli atti della società, tutti i sog-
getti associati aventi diritto al voto individuati in modo
analitico nel **foglio presenze**, che il Presidente mi produce e
che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", previa
visione e sottoscrizione del Presidente e di me Notaio, omes-
sane la lettura dichiarando il comparente di conoscerne il
contenuto

- Che per il **Consiglio Direttivo** sono presenti i signori:

MANNINO NICOLÒ', sopra generalizzo - quale Presidente.

SARDISCO SALVATORE, nato a Monreale il 22 maggio 1966, codice
fiscale SRD SVT 66E22 F377A - Vice Presidente

mentre risulta assente il sig.

D'ALASCIO Giovanni, nato a Cosenza il 18 aprile 1977, codice fiscale DLS GNN 77D18 D086R - componente

- Che pertanto la presente assemblea è validamente costituita e legittimata a deliberare sul predetto argomento, essendo presente il quorum costitutivo necessario degli associati conformemente a quanto previsto nel vigente statuto, avendo il Presidente verificato l'identità e la legittimazione degli intervenuti.

Dopo le comunicazioni preliminari da parte del Presidente, **si passa alla trattazione dell'ordine del giorno.**

Al riguardo, il Presidente dichiara di avere portato a conoscenza della Assemblea la decisione del Consiglio Direttivo, sulla opportunità di **iscrivere l'Associazione nel R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale Terzo Settore)**

Specifica che tale iscrizione infatti consentirebbe alla associazione vantaggi di tipo economico/fiscale

Al riguardo, il Presidente precisa che per fare ciò si rende opportuno modificare integralmente l'attuale Statuto, onde adeguarlo alle norme disposte dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo Settore) e dal successivo Decreto n.106 del 15/09/2020 (che ha disciplinato il funzionamento del Registro e le procedure di iscrizione degli Enti nel medesimo).

Il tutto secondo il nuovo testo, che si compone di ventisei articoli, che propone di approvare e che dichiara essere a conoscenza di tutta la compagine sociale per averne avuta previa visione.

A questo punto, **L'ASSEMBLEA**, udite le proposte del Presidente, con il voto favorevole di tutti gli associati presenti e rappresentati,

- DELIBERA -

1) - di **modificare integralmente l'attuale Statuto**, onde meglio adeguarlo alle norme disposte dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo Settore) e dal successivo Decreto n.106 del 15/09/2020 (che ha disciplinato il funzionamento del Registro e le procedure di iscrizione degli Enti nel medesimo), il tutto secondo il nuovo testo già a conoscenza della Assemblea, appena infra allegato.

All'uopo, il presidente mi consegna lo **statuto** nel testo aggiornato che, previa lettura datane da me notaio al comparente in assemblea e previa sottoscrizione dello stesso e mia si allega al presente atto sotto la lettera **B**

2) - di conferire incarico al presidente di presentare la relativa domanda di iscrizione presso il competente R.U.N.T.S., allegando tutto quanto all'uopo necessario ai sensi di legge, anche rendendo dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000

3) - L'assemblea dà, quindi, mandato al presidente di apportare al presente atto ed all'allegato statuto tutte le modificazioni e variazioni che apparissero necessarie per il suo legale perfezionamento.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene chiusa

alle ore 18,14

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente verbale e dello stesso ho dato lettura al comparente che lo approva e lo sottoscrive con me notaio alle ore 18,14

Consta di un foglio scritto a macchina e di mio pugno completato per tre pagine e sin qui della quarta.

Firmato: NICOLO' MANNINO,

MARIA SANFILIPPO NOTAIO.

Allegato ⁶⁰A
Alleg. Rep. 225.16
Alleg. Racc. 13490

FOGLIO DI PRESENZE

Dell'Assemblea del 14/10/2024 della

Associazione non Riconosciuta denominata

PARLAMENTO DELLA LEGALITA' INTERNAZIONALE

Centro Internazionale di Ricerca e Studi per la Promozione
della Cultura della Legalità, con sede in Monreale Via Venero
n.30, codice fiscale 97860550587, costituita con atto del
20/07/2015 ricevuto dal notaio Giuseppe Valente di Palestrina
Rep. N. 138845.

Associati:

MANNINO NICOLO', nato a Palermo il 10 gennaio 1964

Nicola Mannino

SARDISCO SALVATORE, nato a Monreale il 22 maggio 1966,

Salvatore Sardisco

D'ALASCIO GIOVANNI, nato a Cosenza il 18 aprile 1977,
PER DELEGA *D'Alascio Giovanni*

Presidente

MANNINO NICOLO', sopra generalizzo

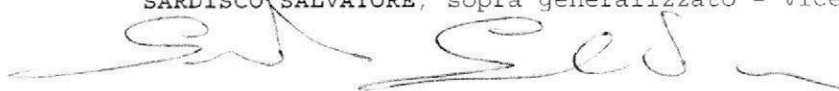
Nicola Mannino

Consiglio Direttivo

MANNINO NICOLO', sopra generalizzo - quale Presidente.

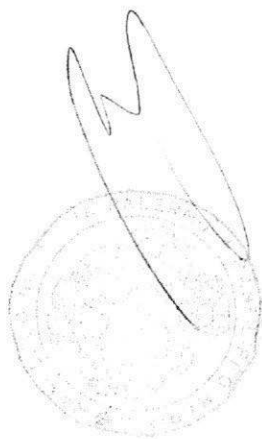
Nicola Mannino

SARDISCO SALVATORE, sopra generalizzato - Vice Presidente

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Sardisco', with a long horizontal stroke extending to the right.

assente il sig.

D'ALASCIO Giovanni - componente



ART. 1 – (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: <<**PARLAMENTO DELLA LEGALITA' INTERNAZIONALE E.T.S.**>>; con acronimo **(PDLI)** assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Monreale (PA) in Via Venero n. 30 CAP – 90046.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria.

ART. 2

Assenza di finalità di lucro

L'Associazione è senza fini di lucro, né diretti, né indiretti; nessun utile potrà derivare dalle attività dell'associazione per alcuno degli associati; né all'atto delle proprie dimissioni o alla perdita della qualità di socio, nessuno degli associati potrà vantare diritti di rivalsa sul patrimonio dell'associazione o su parte di esso. In particolare, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 3 - (Finalità e attività)

L'Associazione opera esclusivamente, senza scopo di lucro, per il perseguimento di finalità educative, culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento di una o più attività di interesse generale.

Le attività di interesse generale che l'Associazione intende svolgere, a norma di quanto previsto dall'art. 5 CTS, sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

- g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- i) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- l) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- m) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- n) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- o) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- p) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- q) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- r) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- s) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, l'associazione si propone di:

- promuovere integralmente quanto descritto nell'art. 3 (finalità e attività) del predetto atto costitutivo.

Art.4 Attività

L'Associazione nell'ambito dei suddetti scopi sociali intende promuovere le seguenti attività:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata

abituamente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

f) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

i) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

l) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

m) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

n) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

o) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

p) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

q) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

r) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

s) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

t) attività editoriali e divulgative, attraverso qualunque canale di comunicazione;

u) organizzazione di studi, convegni, seminari, mostre, incontri, iniziative, spettacoli e ogni altra iniziativa idonea a perseguire e realizzare le finalità statutarie;

v) può istituire borse di studio, concorsi culturali e iniziative a favore di giovani studenti, meritevoli e bisognosi, per studi e attività aventi a tema le finalità di cui al precedente art.3.

Tutti gli scopi possono essere raggiunti anche in collaborazione e partnership di altri enti o singoli individui.

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutarie, può consorzarsi/riunirsi in coordinamento con altre associazioni ed enti del terzo settore che operano nel medesimo ambito.

Effettua operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o utili per lo svolgimento delle attività sociali e svolge ogni altra attività direttamente o indirettamente utile al raggiungimento delle finalità statutarie.

Non è consentito svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Le iniziative potranno essere promosse e pubblicizzate attraverso i mezzi di informazione.

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

Art.5

(Strumenti per lo svolgimento delle attività di cui all'art.4)

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari adottando, ove necessario, regolamenti interni e/o di un codice etico.

L'Associazione potrà attuare forme di associazione o di adesione, stabile o temporanea, con altri enti pubblici o privati per la realizzazione di singoli progetti o attività di lunga durata.

L'adesione temporanea per singoli progetti è deliberata dal Consiglio direttivo o da un comitato scientifico individuato dallo stesso Consiglio direttivo.

L'adesione o la federazione permanente è deliberata dall'Assemblea.

Art. 5 bis – (Territorialità)

L'Associazione opera nell'ambito regionale, nazionale ed internazionale. L'associazione, mediante delibera del Consiglio Direttivo, potrà istituire o chiudere sezioni distaccate, anche in altre città d'Italia o all'estero.

Art.6

(Durata dell'associazione)

L'Associazione ha durata illimitata, salvo eventuale delibera di scioglimento approvata dall'assemblea secondo quanto previsto dallo statuto o per decisione di organi giudiziari.

ART. 7

(Ammissione)

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo Direttivo su domanda dell'interessato.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro trenta giorni dalla richiesta ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro trenta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Il socio può essere:

Socio Ordinario: è colui o colei che versa la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea a fronte della possibilità di usufruire delle attività erogate e dei servizi offerti.

Socio Sostenitore: è colui o colei che oltre alla quota ordinaria, eroga contribuzioni volontarie straordinarie senza che essi ne siano vincolati in alcun modo.

Socio Benemerito: è colui o colei che è stato/stata nominato/a tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART. 8 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge previa autorizzazione del direttivo;
- prendere visione dei libri sociali;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico/finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito con apposita delibera dell'Assemblea.

ART. 9 - (Qualità di volontario)

La qualità di volontario, inteso come attività prestata in favore dell'associazione per spirito di liberalità ed in forma assolutamente gratuita, è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 10 - (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea od al Consiglio Direttivo. Tale recesso dovrà essere comunicato per mezzo mail all'indirizzo dell'Associazione e sarà effettiva a partire dal momento della ratifica, nella prima Assemblea utile. Il recesso dall'Associazione non dà diritto al socio di richiedere la restituzione della quota associativa versata.

Può venire escluso un socio:

- perché contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto;
- per sopravvenuta incapacità, interdizione o inabilitazione, condanna penale, o procedimenti penali per fatti incompatibili con la permanenza nell'associazione;
- nel caso in cui il socio abbia intrapreso iniziative o compiuto atti pregiudizievoli per i fini e le attività esercitate dall'associazione

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo intenda discutere l'eventuale esclusione di un socio, questi deve essere preventivamente informato, con almeno 20 giorni di anticipo, e, posto a conoscenza delle motivazioni, potrà fornire al Consiglio direttivo adeguate informazioni o chiedere di essere audito.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione con delibera dell'Assemblea con voto segreto su proposta del Consiglio Direttivo e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Restano fermi i diritti dei soci derivanti dall'applicazione del Codice Civile.

L'eventuale esclusione dall'Associazione deliberata dal Consiglio Direttivo e confermata dall'Assemblea (o non appellata) non dà diritto ad alcun rimborso delle quote associative né delle quote di partecipazione alle attività associative.

ART. 11 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- il Collegio dei Revisori, qualora si verifichino le condizioni di cui al successivo art. 17

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 12 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda

convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo mail all'indirizzo indicato al momento della compilazione del modulo di adesione all'Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata in sede Straordinaria a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Presidente od il Consiglio Direttivo lo ritengano necessario, la convocazione, in tali casi, avverrà con le medesime modalità specificate al secondo comma del presente articolo.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Per essere validamente costituita è necessario che in Assemblea, in prima convocazione, siano presenti il 50% dei soci più uno. In seconda convocazione, invece, la stessa sarà validamente costituita prescindendo dal numero dei presenti. La delega è ammessa solo nei confronti di altri soci, ogni socio non potrà ricevere più di tre deleghe.

Le decisioni, in sede di Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione o nel caso venga convocata su richiesta dei soci e/o del Consiglio Direttivo per casi di straordinaria gravità ed importanza. È ordinaria in tutti gli altri casi. L'Assemblea straordinaria segue le medesime regole di svolgimento dell'Assemblea ordinaria salvo che le deliberazioni, per essere valide, devono ottenere la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

L'assemblea si può svolgere attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che il Presidente sia in grado di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, constatare e proclamare i risultati delle votazioni, verbalizzare adeguatamente gli eventi assembleari, assicurare la partecipazione alla discussione e la votazione simultanea dei soggetti intervenuti.

ART. 13 - (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 14 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario designato per ciascuna Assemblea e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare

il verbale e di trarne copia a proprie spese. I libri sociali sono consultabili presso la Sede Legale dell'Associazione.

ART. 15 - (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero da 3 a 7 membri nominati dall'Assemblea, su proposta del Presidente eletto, tra i propri associati.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati.

Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile in tema di cause di ineleggibilità e decadenza dei componenti dell'organo. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. È ammessa la possibilità che uno o più componenti del Consiglio Direttivo siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati e tra i Fiduciari territoriali.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta all'anno, anche in via telematica. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea e stabilisce la linea programmatica annuale dell'Associazione; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo; se necessario, nomina un comitato scientifico per supportare la realizzazione di alcuni progetti.

ART. 16 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci ed il consiglio direttivo.

Il presidente dura in carica tre anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza qualificata dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il presidente propone all'Assemblea i componenti del Consiglio Direttivo ed il Revisore.

Il Vicepresidente, nominato dal Presidente in seno al Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - (Collegio dei Garanti)

È nominato dal Presidente nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro e da due soci aventi i requisiti di onorabilità e professionalità.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- contributi periodici ed una-tantum dei soci per la fruizione di specifiche attività.
- contributi dello Stato, delle Regioni, dei Comuni e di qualsiasi altro Ente Pubblico nazionale ed internazionale;
- contributi di organismi nazionali ed internazionali o di associazioni
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 19

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 20 - (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

ART. 21 - (Bilancio sociale)

È redatto nelle modalità previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22 (Personale retribuito)

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. Per personale retribuito s'intende: lavoratori dipendenti, liberi professionisti che esercitino la propria attività a favore dell'Associazione o prestatori occasionali.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge in materia di lavoro. In ogni caso, per il personale retribuito, l'Associazione si premurerà a rispettare tutte le normative vigenti per quanto concerne contributi previdenziali, sicurezza sul luogo di lavoro ed ogni altro adempimento previsto dalla legge.

ART. 23 (Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017. Essi non saranno retribuiti ma è previsto che, qualora durante lo svolgimento della propria attività affrontino spese in nome e per conto dell'Associazione, possano richiedere il rimborso. Sarà possibile richiedere il rimborso solo se la spesa sostenuta era stata preventivamente approvata, anche oralmente, dal Presidente.

ART. 24 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dalla legge italiana con riferimento al Codice civile ed alle leggi vigenti in materia.

ART. 26 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Firmato: NICOLO' MANNINO,
MARIA SANFILIPPO NOTAIO.